



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Ord. N. 2025

del 30/03/2021

OGGETTO: Sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia su fossi e canali di scolo e terreni incolti.

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, molto spesso confinanti con strade o proprietà pubbliche;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada, per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica oltre, in taluni casi, a determinare il restringimento della sede stradale;

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

PRESO ATTO che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;

RILEVATO che il perdurare di tale situazione può aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il



ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO, altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

RILEVATA inoltre la necessità di garantire il regime di scolo delle acque, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoline che attraversano le proprietà private, ma prospicienti le strade comunali, ed alla rimozione di ostruzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario e idraulico, rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, le abitazioni e garantendo un regolare deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così situazioni di potenziale pericolo e/o di allagamenti, smottamenti dilavamenti;

DATO ATTO che la comunicazione personale di avvio del procedimento non è dovuto, essendo il presente provvedimento rivolto alla intera cittadinanza, e che pertanto il contenuto verrà reso noto mediante forme di pubblicità idonee;

ATTESO disporre in particolare che:

1. per le piantagioni e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992) mantenimento in modo da non restringere o danneggiare la strada, taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;
2. per le manutenzioni delle ripe (art. 31 del codice della strada)- Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;
3. per il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine: manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
4. per la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo: ripristino degli stessi se abbandonati, ricoperti o intasati, rimozione di ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque e ripristino di ogni irregolarità;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 — regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Legge 08/08/1995 n° 339 di conversione del D.L. 10/07/1995 n° 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 5 comma 5e, l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) in particolare gli artt. 50 e 54;

VISTO l'art. 7 bis del su menzionato D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa:


- la pulizia dei terreni privati inedificati, i cortili delle abitazioni ricadenti in zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo del suolo, in relazione al fatto che gli stessi potrebbero rivelarsi mezzo di propagazione di malattie varie, di zecche e altri animali nocivi per la salute pubblica, nonché determinare pericolo d'incendio e di mantenere dette aree in buono stato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;
- a tutti i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade o di aree pubbliche, e comunque a tutti i proprietari o conduttori di aree incolte, abbandonate o aree industriali/artigianali dismesse o inedificate e di fondi agricoli in genere, a provvedere agli interventi di seguito elencati ai punti 1, 2, 3 e 4 che dovranno comunque essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi;
- che il primo intervento venga effettuato entro il 15 APRILE 2021

INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE:

1. Per le piantagioni e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):

- Di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

2. Per le manutenzioni delle ripe (art. 31 del codice della strada):



- Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale o sul corpo stradale;

3. Per il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine:

- Manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi, mantenendo la vegetazione a raso attraverso lo sfalcio della vegetazione e la relativa rimozione; è vietato creare cumuli all'interno dei lotti seppure derivanti dello sfalcimento;

4. per la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo:

- Ripristino degli stessi se abbandonati, ricoperti o intasati, rimozione di ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque e ripristino di ogni irregolarità;

AVVERTE

1. Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge nulla escluso e/o accettato;
2. Che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente ad adempiere a quanto previsto dal presente provvedimento, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi fermo restando ogni altro provvedimento di legge.

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi e normative che regolano la materia:

1) La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi comprese le sanzioni penali previste dalle normative in materia; ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000;

2) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò dell'incendio durante il periodo dal 16 Giugno al 30 Settembre 2020, sarà applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000, non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00;

3) Chiunque cagioni un incendio è punito come previsto dall'art. 11 della Legge n. 353 del 21.11.2000 mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 423 e 423 bis c.p.

- La trasmissione del presente provvedimento al Comando Polizia Locale nonché alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio per la verifica dell'ottemperanza;
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line Comunale;

- L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale del Comune.

Avverso la presente ordinanza ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, li 30/03/2021



IL SINDACO
Ayy. Maria Limardo